



COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

*Regolamento
per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
"IUC"
in vigore dal 01/01/2016*



INDICE

PARTE PRIMA	4
Applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IUC	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 - Forma di gestione.....	4
Art. 3 - Soggetto Attivo, Riscossione e Versamento.....	4
Art. 4 - Importi minimi.....	5
Art. 5 - Dichiarazione.....	5
Art. 6 - Ravvedimento operoso.....	6
Art. 7 - Funzionario Responsabile.....	6
Art. 8 - Verifiche e accertamenti.....	6
Art. 9 - Riscossione coattiva.....	8
Art. 10 - Contenzioso.....	9
Art. 11 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni.....	9
Art. 12 - Rimborsi.....	9
Art. 13 - Calcolo degli interessi.....	10
Art. 14 - Abrogazioni.....	10
Art. 15 - Clausola di adeguamento.....	10
Art. 16 - Trattamento dei dati sensibili.....	11
Art. 17 - Norma di rinvio.....	11
Art. 18 - Entrata in vigore.....	11
PARTE SECONDA	12
Applicazione della componente TARI- Tassa Rifiuti	12
Art. 19 - Oggetto della TARI.....	12
Art. 20 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	12
Art. 21 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	13
Art. 22 - Soggetto attivo.....	14
Art. 23 - Presupposto del tributo.....	14
Art. 24 - Soggetti passivi.....	14
Art. 25 - Locali ed aree scoperte tassabili.....	15
Art. 26 - Locali ed aree scoperte non soggette al tributo.....	15
Art. 27 - Produzione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti assimilati.....	17
Art. 28 - Obbligazione tributaria.....	18
Art. 29 - Superficie degli immobili.....	19
Art. 30 - Istituzioni scolastiche.....	20
Art. 31 - Costo di gestione.....	20
Art. 32 - Determinazione e articolazione della tariffa.....	20
Art. 33 - Periodi di applicazione del tributo.....	21
Art. 34 - UtENZE domestiche: quota fissa e quota variabile - determinazione del numero degli occupanti.....	22
Art. 35 - UtENZE non domestiche: classificazione - quota fissa e quota variabile.....	23
Art. 36 - Tributo giornaliero.....	24
Art. 37 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.....	25
Art. 38 - Riduzioni tariffarie.....	25
Art. 39 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	26
Art. 40 - Riduzioni per le utenze domestiche per raccolta differenziata art. 14 comma 17) DL 201/2011.....	26
Art. 41 - Riduzioni per il recupero.....	27
Art. 42 - Agevolazioni.....	28
Art. 43 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni.....	29
Art. 44 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione.....	29
Art. 45 - Riscossione.....	31
PARTE TERZA	32
Applicazione della TASI - Tassa sui servizi indivisibili	32
Art. 46 - Oggetto della TASI.....	32
Art. 47 - Presupposto del tributo.....	32
Art. 48 - Esenzioni.....	32
Art. 49 - Soggetto Attivo e Soggetti passivi.....	32



Art. 50 - Base imponibile.....	33
Art. 51 - Aliquote e detrazioni.....	34
Art. 52 - Servizi indivisibili.....	34
Art. 53 - Dichiarazione.....	34
Art. 54 - Modalità di versamento.....	35
PARTE QUARTA.....	36
(Applicazione dell'IMU - Imposta Municipale Unica).....	36
Art. 55 - Oggetto.....	36
Art. 56 - Presupposto dell'imposta.....	36
Art. 57 - Definizione di fabbricato, abitazione principale e pertinenze, aree fabbricabili e terreno agricolo.....	36
Art. 58 - Soggetto attivo e Soggetti passivi.....	38
Art. 59 - Base imponibile.....	39
Art. 60 - Riduzioni.....	40
Art. 61 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta.....	41
Art. 62 - Detrazione per l'abitazione principale.....	42
Art. 63 - Assimilazioni.....	42
Art. 64 - Esenzioni.....	42
Art. 65 - Quota riservata allo Stato.....	44
Art. 66 - Versamenti.....	44
ALLEGATO "A".....	46
ALLEGATO "B".....	47
ALLEGATO "C".....	48





PARTE PRIMA

Applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IUC

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge n. 147 del 27/12/2013 e come modificata dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione delle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare (ad eccezione di quella classificate nella categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze); e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 - Forma di gestione

Il Comune determina la forma di gestione delle entrate comunali, anche disgiuntamente per le singole attività di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 3 - Soggetto Attivo, Riscossione e Versamento

1. La IUC, sia per la sua componente patrimoniale (IMU), tenuto conto della riserva a favore dello Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base, sia per la sua componente riferita ai servizi (TASI - TARI), è applicata e riscossa dal Comune, quale soggetto attivo, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.
2. Il versamento dell'IMU, della TASI e della TARI è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate dalla normativa nazionale e nel presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate annualmente.

Il versamento dell'IMU, della TASI e della TARI, avviene in autoliquidazione mediante versamento da parte dei contribuenti al Comune attraverso il modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del d.lgs n. 241/1997.

3. Naturalmente al fine di agevolare tale adempimento, salvo fatto quanto disposto nel comma successivo, ogni contribuente per provvedere al versamento, potrà reperire la documentazione



necessaria negli uffici preposti del Comune.

Il Comune, al fine di agevolare i contribuenti al versamento, può inviare un apposito avviso di pagamento, anche per posta semplice, contenente, ove possibile, l'importo dovuto e il dettaglio dei presupposti del tributo, o comunque le istruzioni per provvedere correttamente e regolarmente all'adempimento.

5. In base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della l. 296/2006, il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo,.
6. Al contribuente che non versi alle scadenze previste, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R, avviso di accertamento entro i termini previsti dalla vigente normativa per il recupero del tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica, se richiesta la rateizzazione di cui all'art. 11 del presente regolamento.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nell'ambito dello stesso tributo anche nell'anno successivo e anche mediante conguaglio compensativo.
8. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.
9. Ai sensi del comma 688, art. 1, della legge 147/2013 e s.m.i., la Giunta Comunale potrà stabilire, annualmente, scadenze di versamento diverse da quelle previste nel presente regolamento.

Art. 4 – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della IUC qualora la somma dell'importo annuale dell'imposta è inferiore all'importo minimo di €. 12,00 o comunque qualora il versamento, riferito al singolo tributo, è inferiore all'importo minimo di €. 4,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 5 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano le relative dichiarazioni entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge e, ove necessario, con le modalità specificate nel presente regolamento.
2. Le dichiarazioni hanno effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dei tributi sia in



aumento che in diminuzione; in tal caso, le dichiarazioni devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

3. L'obbligo dichiarativo permane in capo al contribuente che deve presentare la dichiarazione/denuncia originaria o di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenuti i presupposti; le predette modificazioni.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il n. civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
6. La dichiarazione è redatta su modello messo a disposizione dal comune per la componente TARI, e su modello ministeriale per le componenti IMU e TASI;
7. Per tutti i casi particolari si rinvia alle successive parti del presente regolamento.

Art. 6 – Ravvedimento operoso

Per il tramite del ravvedimento operoso il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, dichiarando e versando il tributo dovuto entro il termine prescritto dalla normativa vigente.

Art. 7 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune determina la forma di gestione delle entrate comunali, anche disgiuntamente per le singole attività di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.;
2. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Nel caso di affidamento in concessione della gestione delle entrate o anche soltanto per alcune di esse, le funzioni di cui sopra spetteranno alla Ditta concessionaria.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.



Art. 8 – Verifiche e accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica, diversamente saranno applicate le sanzioni di cui presente regolamento;

- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale può stipulare apposite convenzioni.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi di ad esempio:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. A seguito della legge finanziaria 2007, l'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in caso di affidamento gli atti saranno firmati dal concessionario. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

- 
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i..
 6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100,00 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
 7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50,00 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
 8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100,00.
 9. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
 10. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
 11. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i..
 12. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
 13. Le somme derivanti da accertamento d'ufficio, da accertamento in rettifica, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 9 – Riscossione coattiva

Ai sensi di quanto disposto dal comma 163, dell'art. 1, della Legge 296/2006 e s.m.i., il Comune di Guidonia Montecelio può procedere alla riscossione coattiva del tributo nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, ovvero in mancanza del pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso. Pertanto le somme accertate per imposta, sanzioni e interessi e spese, sono riscosse coattivamente mediante:

- a) l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 in quanto compatibili;
- b) il combinato disposto dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, 602 e del 28 gennaio 1988, n. 43 (riscossione tramite ruolo);
- c) la riscossione coattiva sarà effettuata in ogni caso con aggravio degli interessi legali e delle spese nei confronti del soggetto moroso.

Nel caso di affidamento in concessione della gestione delle entrate o anche soltanto per alcune di esse, le attività di riscossione coattiva spetteranno alla Ditta Concessionaria secondo quanto previsto dalla vigente normativa.



Art. 10 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n.546/92 e s.m.i, dinanzi alle competenti commissioni tributarie.
2. Con il d.lgs del 24/09/2015 n. 546, sono state apportate rilevanti modifiche ad alcune disposizioni contenute nel d.lgs. n.546/92, concernenti la disciplina del processo tributario. In particolare l'art. 9, comma 1, lettera l), dello stesso decreto, ha sostituito l'art. 17 bis del d.lgs. 546/1992 concernente l'istituto del reclamo e della mediazione.

Ai sensi del richiamato articolo, per le controversie di valore non superiore a € 20.000,00 il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il limite di € 20.000,00 non tiene conto di eventuali sanzioni ed interessi ma solo del debito di imposta. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, così come previsto dal comma 2 dello stesso articolo.

Nelle ipotesi per le quali non è applicabile l'istituto del reclamo, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla notifica del ricorso.

Art. 11 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicati, che scaturiscono dalla definizione di un accertamento, l'Ufficio può concedere un pagamento dilazionato fino ad un massimo di 12 rate mensili in funzione dell'importo complessivo del debito con l'applicazione degli interessi legali di cui al successivo art. 13 del presente regolamento.

Nel caso in cui l'importo dovuto superi i 20.000,00 euro, al fine di ottenere la dilazione di pagamento dovrà presentare idonea fideiussione bancaria o assicurativa. La richiesta viene inviata all'Amministrazione Comunale per la decisione e l'accettazione della rateizzazione. L'utente decade dalla rateizzazione nel caso di ritardato versamento di una sola rata superiore a giorni 15 (quindici), a meno che ciò non sia stato debitamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

2. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con aggravio di interessi e spese;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.
3. I commi 1) 2) del presente articolo sono applicabili anche alla riscossione coattiva, con aggravio di interessi legali e di spese nei confronti dell'utenza.



Art. 12 - Rimborsi

Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto



alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
5. Accertato il diritto al rimborso, il Comune può trattenere la somma richiesta per il pagamento di altri tributi comunali se non versati.
6. Per tutto quanto concerne gli erronei versamenti e le conseguenti regolazioni contabili, (versamenti effettuati ad un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, versamento effettuato allo stato di spettanza del Comune o viceversa, ecc.) si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 13 - Calcolo degli interessi

La misura annua degli interessi, ove previsti, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, salvo fatta la possibilità da parte dell'Ente di determinarla nei limiti di 3 punti percentuali di differenza.

Art. 14 - Abrogazioni

1. Il presente regolamento sostituisce i precedenti, ed entra in vigore dal 1 gennaio 2016, per le annualità pregresse valgono i precedenti regolamenti.

Art. 15 - Clausola di adeguamento

- 
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.
 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti



al testo vigente delle norme stesse.

Art. 16 – Trattamento dei dati sensibili

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i..

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.





PARTE SECONDA

Applicazione della componente TARI- Tassa Rifiuti

Art. 19 - Oggetto della TARI

1. La presente parte del regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la componente TARI dell'imposta unica comunale "TUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione di rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art 1 della legge n. 147/2013.

3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto nella presente parte del regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 20 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'art. 183 comma 1, lett. a, del D.Lsg 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione, o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;



g) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacunali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai precedenti punti del presente comma.

Art. 21 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da affluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale e scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo, che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lett. b), paglia, sfalci, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque o dei corsi d'acqua e della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino di suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;





) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di bio gas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento CE n. 1774 del 2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs 30 maggio 2008 n. 117

Art. 22 Soggetto attivo

Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 23 - Presupposto del tributo

Il presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione, la detenzione e la conduzione, a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 24 - Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, uso, altro) possiedono, occupano o detengono i locali e le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune.

2. Per gli immobili concessi in locazione relativi alle sotto indicate ipotesi, responsabile del versamento del tributo e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali, fermi restando tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti tali immobili nei confronti dei singoli locatari:

- utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare;
- abitazioni ammobiliate o allacciate ai servizi per uso abitativo saltuario;
- per uso abitativo transitorio, a seguito del quale non venga presentata alcuna variazione anagrafica da parte dell'occupante.

3. Per le abitazioni il tributo è accertato nei confronti dell'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o di variazione, rimanendo, tuttavia,





obbligati solidamente alla dichiarazione e al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare, ivi compresi i conviventi.

4. Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati il tributo è accertato nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

5. Il soggetto che gestisce i servizi in comune dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Per gli altri enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, il tributo è accertato nei confronti dei medesimi con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.

7. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento del tributo è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidamente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

8. per le parti condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 25 – Locali ed aree scoperte tassabili

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio catastale.

2. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

3. Sono soggette al tributo le aree che sono destinate in modo permanente o in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

Art. 26 – Locali ed aree scoperte non soggette al tributo

Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati,

A titolo esemplificativo presentano tali caratteristiche i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

– solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;





- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), non arredati e di fatto non occupati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- la superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero delle loro porzioni, limitatamente alla parte del locale la cui altezza è inferiore o uguale a 150 centimetri;

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto, a condizione che siano delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; ;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili delle utenze non domestiche, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- d) fabbricati danneggiati, inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione allegata alla dichiarazione sostitutiva da redigere ai sensi del D.P.R. 28 dicembre del 2000, n. 445, previa presentazione presso l'Ufficio Urbanistica e previo rilascio del conseguente nulla osta.
- e) locali destinati ad attività del culto limitatamente alle aree destinate all'esercizio dello stesso
- f) La presenza di arredo o macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle





condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

- g) Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- h) Per le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti, indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dall'assenza di atti autorizzativi, è applicata la tariffa di cui alla categoria 3 – autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.

Le circostanze indicate nel presente articolo, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti, oltre a tutto quanto previsto nei precedenti commi.

Art. 27 – Produzione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti assimilati

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si producono, o si formano di regola, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a dichiarare e ad indicare, annualmente, le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti nella dichiarazione di cui ai successivi commi ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti.
3. Sono assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose indicate nel vigente regolamento per la gestione dei rifiuti di questo comune ed elencate nell'allegato "A" di questo regolamento, provenienti da locali e aree e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi ed attività sanitarie.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente nei limiti di cui alla seguente tabella.

Per tutte le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle sotto indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.





Tipologie di attività delle utenze non domestiche	Percentuale di riduzione della superficie
Magazzini senza alcuna vendita diretta	30%
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	20%
Attività di falegname	30%
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	30%
Attività di carrozziere, elettrauto, gommista, autofficine	30%
Attività di lavanderie a secco, tintorie	20%
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	30%
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	40%
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	30%
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	40%
Attività di marmista e lavorazioni similari (solo area coperta)	30%
Impianti di recupero di inerti (solo area coperta)	40%

5. Per fruire delle esclusioni o delle riduzioni previste nei precedenti commi, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, industriale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo, indicandone le tipologie di rifiuto prodotto distinte per codice CER, ed allegando idonea documentazione attestante lo smaltimento a proprie spese (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, ecc.). Pertanto le esclusioni o le riduzioni non potranno avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

b) presentare entro il mese di aprile di ogni anno, la documentazione indicata al precedente comma. In caso di mancata presentazione della documentazione indicata, le esclusioni e le riduzioni di cui al presente articolo perdono la loro efficacia per l'intera annualità.

Art. 28 – Obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, il possesso e cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso stesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.





3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento del Presidente della Repubblica 27/4/1999 n. 158.

Art. 29 – Superficie degli immobili

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino alla compiuta attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, art. 1, della legge 147/2013 e s.m.i., la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. A decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie di commisurazione del tributo, è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998;
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648, art. 1, della legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si producono di regola e in via continuativa, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e a quanto previsto nel presente regolamento.
4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a. la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri.
 - b. la superficie delle aree scoperte esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
 - c. per i locali e le aree produttive è esclusa dal computo della superficie, la parte in cui insistono i macchinari industriali;
 - d. per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali e servizi nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a mq. 10 per colonnina di erogazione oltre il 10% della superficie totale da considerare connessa all'attività.
 - e. nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
 - f. La superficie dei locali e delle aree scoperte dove si svolge attività militare, è calcolata secondo quanto indicato nei punti a. e b. del presente comma.





- g. La superficie dei locali e delle aree scoperte degli impianti sportivi (ad esempio campi da calcio, tennis, golf, ecc.) è calcolata secondo quanto indicato nei punti a. e b. del presente comma, fermo restando l'esenzione della superficie dove si svolge l'attività sportiva.

Art. 30 – Istituzioni scolastiche

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33 bis del D.L. 31/12/2007 n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 278 febbraio 2008 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.

Art. 31 – Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

Art. 32 – Determinazione e articolazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, anche tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e smi.





- La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° di gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
 5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
 6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
 7. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e smi..
 8. Nella modulazione della tariffa è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658, art. 1, della legge n. 147/2013 e smi.

Art. 33 – Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.





4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini, decorrendo altrimenti, dalla data di presentazione.

Art. 34 – Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile – determinazione del numero degli occupanti

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze ed a seconda del numero degli occupanti sono determinate le categorie indicate nell'allegato "B".
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata in via principale all'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, o in subordine ad altro componente del nucleo familiare, infine a carico del proprietario dell'immobile.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici tenendo conto nella formazione del carico, delle variazioni anagrafiche a decorrere dalla data in cui si sono verificate.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, come ad es. le colf, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni all'anno. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti nel presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
6. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.





8. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti (a disposizione) è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 5 e all'art. 44. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di n. 1 componenti.
9. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.
10. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore che emerge dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
11. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.
12. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

Art. 35 – Utenze non domestiche: classificazione – quota fissa e quota variabile

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità e quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato C del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta





dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi
4. Per i locali adibiti a utenze domestiche, ove parte della superficie destinata allo svolgimento di un'attività economica, il tributo dovuto dovrà essere versato con la tariffa di riferimento all'attività economica.
5. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diverse dall'uso abitativo classificate sulla base dell'allegato C del presente regolamento;
6. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

Art. 36 – Tributo giornaliero

1. E' istituita la tariffa comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista, maggiorata di un importo del 100%. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani assimilati.





4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche su conto corrente intestato al comune.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compreso il tributo provinciale.
6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
7. Nel caso di eventi o manifestazioni sportive, politiche, culturali, sociali o ludiche, con carattere estemporaneo, effettuate in aree pubbliche o aree ad uso pubblico, tenuto conto della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, in quanto la quantità dei rifiuti prodotti e dei servizi forniti varia in ragione della tipologia dell'evento, il servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifico preventivo il quale assorbe la relativa tariffa.
8. Nel caso di mancata definizione del suddetto preventivo, la tariffa viene calcolata considerando come superficie di riferimento tutta l'area occupata, con eccezione di quella riservata ai praticanti l'attività sportiva.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 37 – Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art. 14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica la tariffa provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote la tariffa. Le somme incassate sono specificamente rendicontate alla Provincia e vengono riversate alla Tesoreria della Provincia.
3. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto.

Art. 38 – Riduzioni tariffarie

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni :
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune.



- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
- c) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente purché non superiore a 183 giorni l'anno; la predetta riduzione si applica se le riduzioni di cui sopra risultano da licenza o atto assentivo rilasciato da competenti organi per l'esercizio della attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.
2. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e sulle stesse è prevista l'applicazione della tassa nella misura ridotta di due terzi. Il presente comma non è cumulabile con quanto previsto alla lettera b, comma 1 di questo articolo.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 39 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

Art. 40 – Riduzioni per le utenze domestiche per raccolta differenziata art. 14 comma 17) DL 201/2011

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per gli utenti residenti delle utenze domestiche private, i quali dispongono di giardino o terreno ad uso esclusivo e che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La riduzione suindicata potrà essere riconosciuta una volta effettuati i seguenti adempimenti e comunque alle seguenti condizioni:



Acquisto della compostiera e presentazione della fattura in sede di presentazione dell'istanza di riduzione.

- Con l'istanza di riduzione della tassa rifiuti il richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino tramite auto compostaggio, ossia compostaggio domestico, con riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura.
 - La riduzione della tassa rifiuti è applicata con riferimento esclusivamente alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantina, soffitta, ecc.
 - La presentazione dell'istanza di riduzione agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di iniziare la procedura di compostaggio domestico nonché la conoscenza della relativa disciplina;
 - Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto il presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitativo, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.
 - Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di riconoscimento dell'agevolazione la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura; tale destinazione deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio, utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità.
 - Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione o altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico.
 - Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito la riduzione sarà revocata e la riduzione non potrà essere nuovamente riconosciuta. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza l'anno successivo.
 - Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, assicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e dovrà depositare in comune apposita liberatoria la quale solleva, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. Resta fermo quanto disciplinato nel vigente regolamento per la gestione dei rifiuti.
- 



Art. 41 – Riduzioni per il recupero

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo della quota variabile come di seguito indicata..
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno secondo il prospetto di seguito indicato. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.

% Recupero KG/MQ Anno	% di riduzione
Dal 15% a 19,9%	10
Da 20% a 29,9%	15
Da 30% a 39,9%	20
Da 40 a 49,9%	25
Oltre 50%	30

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 di aprile di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia della documentazione attestante lo smaltimento in proprio, ad di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, ecc., relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti.
4. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata sulla base della documentazione relativa all'anno precedente.
5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Pertanto le riduzioni non potranno avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 42 – Agevolazioni

1. La tariffa è ridotta individualmente in ragione del 30% per i nuclei familiari il cui reddito ISEE non sia superiore a € 5.000,00.
2. La tariffa è ridotta individualmente in ragione del 30% per i nuclei familiari, il cui reddito complessivo, derivante solo ed esclusivamente da pensione, non sia superiore a €. 12.000,00,



con esclusione di eventuali indennità di accompagnamento e del reddito degli immobili (fabbricati e terreni). La riduzione si applica dall'anno di presentazione dell'apposito modulo, con allegata idonea documentazione attestante lo stesso reddito.

3. La tariffa è ridotta individualmente in ragione del 30% per i nuclei familiari comprensivi di un membro portatore di handicap grave percettore di indennità di accompagnamento, il cui reddito ISE non sia superiore ad € 35.000,00.
4. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento.
5. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
6. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 43 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

Non è consentita l'applicazione di due o più riduzioni o agevolazioni. Nel caso in cui si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni verrà applicata l'agevolazione più favorevole al contribuente.

Art. 44 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento, il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree tassabili.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
4. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La



denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo di strumenti elettronici.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. L'avvenuta dichiarazione dell'occupazione o detenzione di aree e locali, presuppone la regolare tassazione annuale del tributo per cui l'importo dovuto deve essere pagato in autoliquidazione fino alla data di presentazione della denuncia di cessazione.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Dati anagrafici degli occupanti/detentori/possessori o comunque del soggetto obbligato al pagamento, codice fiscale e indirizzo di residenza, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica anche PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal soggetto di cui al punto a), con indicazione della qualifica e munito di opportuna delega ove previsto;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree scoperte;
- d) Numero degli occupanti i locali e/o aree scoperte;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e/o aree scoperte o la data in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica e munito di opportuna delega ove previsto;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione dei locali e/o aree scoperte.





La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

9. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo rimane dovuto per l'anno solare in corso anche se è stato assolto da eventuale soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.
12. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e al rispetto degli adempimenti fin qui elencati anche i soggetti esenti dal versamento del tributo sui rifiuti e sui servizi.

Art. 45 – Riscossione

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 3 del presente regolamento la TARI è versata direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 e s.m.i., nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato tramite conto corrente postale, o modello F24, in rate stabilite dal comune di Guidonia Montecelio. Qualora la scadenza cada in giorno festivo è prorogata al primo giorno seguente non festivo.



PARTE TERZA

Applicazione della TASI - Tassa sui servizi indivisibili

Art. 46 - Oggetto della TASI

1. La presente parte del regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "TUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. e come modificata dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70).
2. Per quanto non previsto nella presente parte del Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 47 - Presupposto del tributo

A partire dal 1° gennaio 2016 il Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI è a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 48 - Esenzioni

Ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 3, del d.l. n. 16 del 06/03/2014 sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili - TASI:

gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 49 - Soggetto Attivo e Soggetti passivi

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Guidonia Montecelio in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.

La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Guidonia Montecelio viene intesa per





una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

2. I soggetti passivi del tributo sono:

- a. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 47 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- b. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- c. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.
- d. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 51 del presente regolamento. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI applicando l'aliquota di cui al successivo art. 51 del presente regolamento.
- e. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Art. 50 - Base imponibile

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. e dalla parte quarta del presente regolamento comunale, all'art. 59 e dall'art. 60, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2.

(Nota in applicazione della base imponibile di cui all'art. 60, comma 2 COMODATO D'USO GRATUITO - In particolare ai fini TASI il proprietario verserà la TASI con riduzione del 50% in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune (70%) mentre il comodatario non pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto per lui l'immobile è abitazione principale (il comodato sussiste solo se il comodatario utilizza l'immobile come sua abitazione principale quindi con residenza e dimora abituale) e l'abitazione principale è esente da TASI.



Art. 51 – Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI è fissata all'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997.
2. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento e con la medesima deliberazione può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille.
Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille, in diminuzione, fino all'azzeramento.
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.
3. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013.
4. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e smi..
5. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 52 - Servizi indivisibili

L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, saranno disciplinate annualmente con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 53 – Dichiarazione

Fermo restando quanto già disciplinato nell'art. 5 del presente regolamento, ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.



Come chiarito dal Ministero delle Finanze, si fa presente che non è necessaria l'approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per la dichiarazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU, approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 30 ottobre 2012.

Art. 54 - Modalità di versamento

1. Fermo restando quanto già disciplinato nell'art. 3 del presente regolamento, il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, la prima con scadenza al 16 giugno, e la seconda con scadenza al 16 dicembre. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Qualora la scadenza cada in giorno festivo è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Non si procede al versamento per somme inferiori a €. 4,00.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.





PARTE QUARTA

(Applicazione dell'IMU – Imposta Municipale Unica)

Art. 55 - Oggetto

La presente parte del regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e s.m.i. (convertito, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 2011, n. 214) nonché delle norme, con esso compatibili, previste dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i., che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono i criteri di applicativi.

Per quanto non previsto nella presente parte del regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 56 - Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio, agli effetti dell'art. 13 comma 2 del d.l. 201/2011 e s.m.i., fermo restando le definizioni di cui all'art. 2 del d.lgs 504/1992.

A decorrere dall'anno 2016 per i terreni agricoli, ai sensi di quanto disposto dal comma 13, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di Stabilità 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

Art. 57 - Definizione di fabbricato, abitazione principale e pertinenze, aree fabbricabili e terreno agricolo

Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria s'intende:

- a) per "fabbricato", l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) per "area fabbricabile", l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti





urbanistici generali o attuativi, in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità e le aree che qualificate come fabbricabili dagli strumenti urbanistici di cui sopra ed utilizzate da attività industriali, commerciali ovvero estrattive. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1, D.Lgs. 29.03.2004 n. 99 e ss.mm.ii., iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali ovvero, per il periodo in cui tale qualifica persiste

Agli effetti dell'art. 36, comma 2 della Legge n. 248 del 04 agosto 2006, un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo tenuto conto delle precisazioni che l'Ente potrà formulare.

Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

- c) per "terreno agricolo", il terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, ecc., e su cui comunque, si esercita un'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; cosa diversa per i terreni agricoli che vengono sfruttati per attività estrattiva, in quanto riconducibili ad attività esclusivamente industriale (art. 18/rd1572/31)
- d) per "abitazione principale", l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
- e) per "pertinenza dell'abitazione principale", esclusivamente l'immobile classificato nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per





avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita dichiarazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro i termini dichiarativi

- f) per "fabbricato rurale ad uso strumentale dell'attività agricola", il fabbricato di cui all'articolo, 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.

Art. 58 – Soggetto attivo e Soggetti passivi

- 1) I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune di Guidonia Montecelio in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10, calcolato ad aliquota standard dello 7,6 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Guidonia Montecelio viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

- 2) I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3, del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i..
- a) il proprietario degli immobili, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
- b) Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
- c) Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.
- d) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- e) Ai sensi dell'art. 4, co.12- quinquies del D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di





separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; pertanto il coniuge assegnatario della casa coniugale è soggetto passivo ai fini IMU, anche se non proprietario della casa coniugale.

Art. 59 - Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile di cui all'art. 2 del presente capo determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 13, commi 4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160, per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
 - c) 80, per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - d) 80, per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - f) 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti per la determinazione del valore aggiornati annualmente con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice





di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il valore venale in comune commercio è determinato facendo riferimento alla delibera di C.C. n. 23 del 16/05/2007 e s.m.i.

Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale, l'imposta si applica dal 1 gennaio dell'anno di imposizione;

Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al PRG comunale, l'imposta si applica dalla data di approvazione dello stesso;

Per le aree destinate alle industrie estrattive delle cave, il valore venale in comune commercio dell'area è determinato in riferimento alla zona industriale ossia alla zona "D" di PRG indicata nella tabella dei valori allegata alla delibera di determinazione dei valori delle aree edificabili, Delibera di C.C. n. 23 del 16/05/2007.

Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizione fino alla data di variazione.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457 e s.m.i., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i., senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 60 – Riduzioni

1. La base imponibile ai sensi dell'art. 13, comma 3 del d.l. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è ridotta del 50% nei casi seguenti :
 - a) per i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs 22.01.2004 n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia tecnica e con spese a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., rispetto a quanto previsto con riferimento al periodo precedente. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì solo con interventi di restauro o di risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art.3, co.1, lett. c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, anche con diversa destinazione, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
 - c) Per le abitazioni ricadenti nel complesso immobiliare denominato "nucleo storico città di fondazione" essendo definite dal decreto del direttore generale per i beni culturali e





paesaggistici del Lazio del 30/08/2011 di interesse storico artistico.

d) Per le abitazioni ricadenti nelle aree interessate al fenomeno della subsidenza e per le quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero.

2. A decorrere dall'anno di imposta 2016 per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, ai sensi di quanto disposto dal comma 10, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di Stabilità 2016, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. L'abbattimento della base imponibile opera a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate, secondo le procedure dallo stesso Ente indicate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato. Per i contratti di comodato "verbali" il MEF, specifica che si deve compilare in duplice copia il Modello 69 in cui, come tipologia dell'atto, dovrà essere indicato "Contratto verbale di comodato". La registrazione del contratto verbale prevede il versamento di Euro 200,00 (imposta di registro). Non sono richiesti bolli non essendoci contratto scritto. Infine, il MEF, con nota Nota 8876 del 08.04.2016, ha chiarito che ai fini della riduzione del 50 per cento della base imponibile per la determinazione dell' IMU e della TASI-applicabile in caso di cessione dell' abitazione in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, anche per i contratti verbali di comodato – si deve prendere in considerazione la data di conclusione del contratto stesso.

Art. 61 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. Con deliberazione di Consiglio comunale sono stabilite le aliquote dell'imposta municipale propria.
2. Ai sensi del comma 169, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il comune delibera le aliquote relative all'imposta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. La delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
4. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento con possibilità di modificarla, con



Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

4. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento con possibilità di modificarla, con deliberazione di Consiglio comunale, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali.
5. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Il comune con delibera di cui al comma 1 può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali.
6. A decorrere dall'anno 2016 per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, non esercenti attività di impresa, ai sensi di quanto disposto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di Stabilità 2016 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.
7. A decorrere dall'anno 2016 secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, comma 25) per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito, non opera più l'assimilazione ad abitazione principale e pertanto le stesse sono soggette ad aliquota ordinaria.

Art. 62 - Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione è applicata agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 63 - Assimilazioni

Sono equiparati alle abitazioni principali:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato;
- c) alle abitazioni ricadenti nelle aree interessate al fenomeno della subsidenza e per le quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero limitatamente al periodo in cui permane lo stesso.

Art. 64 - Esenzioni

Sono esenti dall'imposta municipale propria, le fattispecie disciplinate





dall'art.9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- b) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del d.lgs. n. 504 del 1992 e s.m.i.

Per quanto concerne le fattispecie previste dalla lettera i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

- Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

- Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto, in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. L'imposta non si applica altresì:

- a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l'imposta;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci



assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

g) Ai "terreni agricoli", ovvero al terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, ecc., e su cui comunque, si esercita un'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 65 - Quota riservata allo Stato

È riservata allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, avendo comunque il Comune la facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota.

Art. 66 - Versamenti

1. Fermo restando quanto disposto nell'art. 3 del presente regolamento, l'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo del versamento, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, è in capo al cedente.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso, nei termini individuati all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Qualora la scadenza cada in giorno festivo è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

3. Il versamento dell'imposta dovuta deve essere eseguito, a norma





dell'articolo 13, comma 12, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, mediante utilizzo del modello F24 per l'esecuzione dei versamenti, di cui alle disposizioni dell'articolo 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulti uguale o inferiore a euro 4,00. Tale limite minimo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non all'importo delle singole rate, né alle quote dell'imposta riservate al Comune e allo Stato, né ai singoli immobili.

5. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto dell'imposizione, il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria per gli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.



ALLEGATO "A"

SOSTENZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle condizioni previste dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e s.m.i., i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- 1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 2) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 3) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 4) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 5) paglia e prodotti di paglia;
- 6) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 7) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 8) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 9) feltri e tessuti non tessuti;
- 10) pelle e simil-pelle;
- 11) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 12) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 13) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 14) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 15) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 16) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 17) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati.





ALLEGATO "B"

UTENZE DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE

Categoria Utenze Domestiche

- 1 *Nucleo familiare con 1 componente*
- 2 *Nucleo familiare con 2 componenti*
- 3 *Nucleo familiare con 3 componenti*
- 4 *Nucleo familiare con 4 componenti*
- 5 *Nucleo familiare con 5 componenti*
- 6 *Nucleo familiare con 6 o più componenti*



ALLEGATO "C"
UTENZE NON DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE

Categoria utenze non domestiche

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e di riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista, beauty salus
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticcerie
- 25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentati
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato generi alimentari
- 30 Discoteche, night club